

SINTESI INTERPELLI GENNAIO 2023 (DAL 96 AL 146)

Per vedere il testo completo dell'interpello, cliccare sulla scritta riportante il numero e la data corrispondenti

Risposta n. 146 del 24/01/2023

Accordo di ristrutturazione dei debiti – cessione partecipazioni – perdite su crediti – art. 101, c. 5, del TUIR

Sono chiesti chiarimenti in ordine alla cessione di partecipazioni e di crediti pro-soluto (art. 1267 c.c.) per un valore simbolico di 1 Euro vantati verso società direttamente e indirettamente partecipate (poste in liquidazione volontaria, i.e. tali società hanno sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti con i propri creditori), che ha comportato una minusvalenza in capo alla Società Istante. La cancellazione dei crediti dal bilancio è avvenuta nell'esercizio di cessione dei crediti. L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il trattamento fiscale applicabile varia a seconda che si tratti di crediti vantati dall'Istante verso la controllata diretta o le altre società indirettamente controllate (nel primo caso, la perdita su crediti risulta indeducibile e il costo del credito oggetto di rinuncia si aggiunge al valore fiscale della partecipazione detenuta dalla Società Istante).

Prassi correlata: Circolare n. 26/E/2013 (è precisato che resta ferma la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di sindacare la perdita su crediti); Risoluzione n. 70/E/2008; cfr., anche OIC 15 (cfr. par. 71 e seguenti, e appendice A dell'OIC 15, versione dicembre 2016).

Risposta n. 142 del 23/01/2023

Regime speciale SIIQ/SIINQ: realizzo a valore normale degli immobili destinati alla locazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 126, della legge n. 296 del 2006 e applicazione del cosiddetto meccanismo di "recapture", previsto dal comma 5 dell'articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020, ai fini della disciplina della Rivalutazione dei beni d'impresa

La fattispecie oggetto dell'Interpello concerne una Società che svolge attività di locazione immobiliare prevalentemente attraverso affitti di rami di azienda, nel settore dei centri commerciali, controllata al 100% da una Società di Investimento Immobiliare Quotata che adottato il regime speciale SIIQ. Tale Società sarà coinvolta in un progetto di riordino organizzativo e societario (i.e. fusione per incorporazione, e successiva scissione parziale e proporzionale della Società istante, nella sua configurazione post-fusione). È precisato che ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta di "ingresso" da versare qualora la Società istante decida di adottare il regime SIIQ è consentito fare riferimento ai valori fiscali che tengano conto sia della rivalutazione sia del riallineamento, di cui all'art. 110 del Decreto Legge n. 104/2020.

Prassi correlata: Circolare n. 8/E/2008 (è precisato che la base imponibile dell'imposta sostitutiva, definita "imposta d'ingresso" nell'art. 1, lettera f) del Decreto MEF 7 settembre 2007, n. 174 è costituita dall'importo complessivo delle plusvalenze, al netto delle eventuali minusvalenze, da determinarsi mediante il confronto tra il valore normale degli immobili (i.e. fair value) e dei diritti reali immobiliari alla data di chiusura dell'ultimo periodo d'imposta in regime ordinario e il loro costo fiscalmente riconosciuto).

Risposta n. 141 del 23/01/2023

Riorganizzazione imprese di assicurazione – Cessione stabile organizzazione – Riserva sinistri

Nel caso di specie (i.e., la Società ALFA nell'ambito di una un'operazione di riorganizzazione aziendale del proprio business assicurativo ha acquisito le stabili organizzazioni in Italia di ALFA UK e ALFA IRL) si chiede di conoscere il trattamento fiscale della riserva sinistri. È chiarito che le "quote" della variazione della riserva sinistri non dedotte nell'esercizio e rinviate per disposizione di legge negli esercizi successivi, rappresentano una posizione giuridica soggettiva; inoltre, il recupero delle quote della stessa non dedotte potrà avvenire in sede di determinazione del reddito delle società ALFA UK e ALFA IRL relativo all'ultimo periodo di imposta in cui queste operano in Italia tramite le rispettive stabili organizzazioni.

Prassi correlata: Risoluzione n. 92/E/2014 (in materia di svalutazioni crediti per gli enti creditizi e finanziari: è precisato che le quote della variazione della riserva sinistri, non dedotte nell'esercizio e rinviate per disposizione di legge negli esercizi successivi, rappresentano una posizione giuridica soggettiva che esplica i suoi effetti nella misurazione del reddito dei futuri periodi di imposta, attraverso le corrispondenti variazioni in diminuzione).

Risposta n. 140 del 23/01/2023

Consolidato fiscale – Applicazione dell'articolo 11, comma 2, primo periodo, del decreto ministeriale 1° marzo 2018 nell'ipotesi di fusione tra società estere aventi stabile organizzazione in Italia

L'Interpello fornisce chiarimenti in merito agli effetti di una operazione di fusione sul Consolidato Fiscale; in particolare, la Società l'Istante, fiscalmente residente in Francia, capogruppo del gruppo ALFA che opera nel settore bancario, chiede di sapere (tra l'altro) se l'art. 11, comma 2, primo periodo, del Decreto Ministeriale 1° marzo 2018 sia applicabile nel contesto di un'operazione di fusione nazionale estera. L'Agenzia delle Entrate, in aderenza con quanto chiarito in precedenti documenti di prassi, evidenzia che una fusione estera è equiparabile in linea di principio ad una fusione domestica a condizione che la società incorporata si dissolva senza entrare in liquidazione e che tutto il patrimonio della società fusa si trasferisca alla società incorporante, senza soluzione di continuità, verificandosi una successione a titolo universale.

Prassi correlata: Risoluzioni nn. 470/E/2008 e 42/E/2008.

Risposta n. 136 del 23/01/2023

IVA – Cessione all'esportazione diretta – art. 8, primo comma, lett. a) d.P.R. n. 633 del 1972

Nel caso di specie - la Società ALFA UE non stabilita, né identificata ai fini IVA in Italia, è intenzionata ad ottenere un numero di partita IVA italiano, mediante identificazione diretta – si chiedono chiarimenti in relazione al regime di non imponibilità, di cui all'art. 8, comma 1, lett. b) del Decreto IVA. L'Agenzia delle Entrate precisa che non è possibile beneficiare di tale regime, dal momento che il trasporto dei prodotti fuori dal territorio doganale UE è eseguito dal soggetto terzo per conto di ALFA (soggetto cedente), e non per conto del cessionario, come richiesto invece dalla norma. Inoltre, ALFA potrebbe acquisire lo status di esportatore abituale ponendo in essere cessioni all'esportazione "dirette" non imponibili ai fini IVA nei confronti dei Distributori extra-comunitari.

Giurisprudenza correlata: Cass., sentenza n. 16971/2016

Risposta n. 135 del 23/01/2023

Irrilevanza dell'incremento patrimoniale realizzato nel corso del 2021 ai fini della Super Ace di cui all'articolo 19 del D.L. 73/2021, per effetto di fusione di cui all'articolo 172 TUIR – tra società conferente e società conferitaria – realizzata nel successivo periodo di imposta 2022

L'interpello commenta la disciplina della fruizione della Super Ace, sotto forma di credito di imposta, maturata a seguito della rinuncia a finanziamenti fruttiferi erogati a favore della Società istante dai soci, con successiva cessione di

tale credito a soggetti terzi (istituti di credito), ovvero ad altre società del gruppo. È precisato che indipendentemente dalle modalità di fruizione del beneficio (inclusa, quindi, la sua trasformazione in credito di imposta), qualora nel 2022-2023 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del 2021, l'incentivo deve essere restituito in proporzione a tale minore importo.

Prassi correlata: Circolari nn. 12/E/2014 e n. 76/E/1998; Risoluzione n. 147/E/2002.

Risposta n. 132 del 23/01/2023

Articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2017 - Credito di imposta ZES

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in relazione al credito di imposta ZES (di cui all'art. 5, comma 2, del Decreto Legge n. 91/2017), specificando che devono ritenersi agevolabili esclusivamente quegli investimenti "localizzati" anche parzialmente in strutture produttive ricadenti nelle "particelle" incluse nella stessa (nel caso di specie, si tratta di particelle parzialmente incluse in un opificio industriale della Zona economica speciale Adriatica Interregionale Puglia Molise). Qualora l'investimento agevolabile sia realizzato da soggetti operanti su territorio parzialmente incluso in una ZES, il credito di imposta spetta solo per spese riferibili alla parte effettivamente localizzata nella stessa ZES.

Prassi correlata: Circolari nn. 31/E/2020 e 9/E/2016.

Risposta n. 128 del 20/01/2023

Non applicabilità dell'articolo 27, comma 3-ter, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 ai dividendi corrisposti alla casa madre residente nel Regno Unito

La Società Istante pone un dubbio interpretativo circa il trattamento fiscale (i.e. applicazione della ritenuta dell'1,20%) dei dividendi corrisposti alla casa madre UK a seguito della Brexit, che renderebbe non più applicabile l'articolo 27-bis del DPR n. 600/1973, attuativo della Direttiva Madre-Figlia. Viene richiamato, a tal fine, l'Accordo UE-UK e in particolare l'articolo SERVIN. 2.3, dove si specifica che ciascuna parte accorda agli investitori dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe ai propri investitori e alle proprie imprese. L'Agenzia delle Entrate specifica che l'intento di agevolare il commercio e gli investimenti - affermato dall'Accordo UE-UK - non possa comunque superare il dato normativo, con la conseguenza che non può trovare applicazione la predetta ritenuta dell'1,20%.

Documentazione correlata: Accordo UE-UK; Interpello n. 117/2023

Risposta n. 118 del 20/01/2023

Trattamento fiscale dei redditi percepiti da una società committente tunisina, sottoposti a ritenuta alla fonte, e conseguente credito d'imposta ai sensi della Convenzione bilaterale Italia – Tunisia

Nel caso di specie, una Società che opera nel settore Oil&Gas ha concluso un contratto avente ad oggetto l'ammmodernamento di una raffineria in Tunisia; in particolare, la consulenza fornita alla società committente riguarda lo studio di fattibilità del progetto di ammodernamento della raffineria, nonché l'assistenza nella predisposizione di documenti utili alla relativa gara di appalto. Si chiedono chiarimenti sul corretto trattamento fiscale da applicare ai compensi ricevuti dalla società committente, nonché sul credito di imposta per le ritenute subite in Tunisia. A giudizio dell'Agenzia delle Entrate, tali prestazioni rientrano nella definizione di "studi tecnici ed economici a carattere industriale o commerciale" contenuta nel Protocollo della Convenzione Italia-Tunisia. Con la conseguenza che i redditi percepiti dalla committente costituiscono canoni per servizi tecnici, ai sensi della Convenzione. Alle ritenute subite in Tunisia si applica la disciplina del credito per le imposte assolte all'estero, di cui all'art. 165 del TUIR.

Prassi correlata: Circolare n. 9/E/2015

Risposta n. 117 del 20/01/2023

Trattamento fiscale degli utili distribuiti dalla controllata britannica a seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea

Si rimanda alla sintesi dell'interpello n. 128/2023. Si specifica che l'interpello n. 117/2023 interviene anche sul rapporto tra la normativa nazionale e quella convenzionale (cfr. art. 169 TUIR).

Risposta n. 116 del 20/01/2023

Regime di imposizione fiscale applicabile alla parte dei corrispettivi pagati per la concessione in uso del software da parte di fornitori e soggetti terzi UE ed extra UE

L'interpello fornisce chiarimenti sul regime di imposizione fiscale applicabile alla parte dei corrispettivi corrisposti per la concessione in uso di un software sviluppato da soggetti non residenti altamente specializzati (i.e. i Fornitori), da soggetti terzi rispetto a quest'ultimi, ovvero riferibili alle prestazioni dei servizi di assistenza. L'Agenzia delle Entrate, sulla base della disciplina domestica e pattizia applicabile, chiarisce il trattamento fiscale applicabile alla parte dei corrispettivi in parola, operando un distinguo tra Convenzioni contro le doppie imposizioni che prevedono una potestà impositiva concorrente, Convenzioni che attribuiscono potestà impositiva esclusiva allo Stato di residenza del percettore, ovvero Convenzioni che attribuiscono una potestà impositiva sia esclusiva sia concorrente (ad esempio, la riconducibilità dei compensi in esame nell'ambito del primo paragrafo dell'art. 12 della Convenzione tra Italia e Malta – dove è residente il Fornitore 1, titolare della piattaforma software 1 - dipende dalla riconoscibilità del software come opera protetta dalla normativa sul diritto d'autore). Nel caso in cui non ricorra alcun Trattato tra l'Italia e lo Stato di residenza dei Fornitori, trova applicazione la disciplina interna di cui all'art. 25 del DPR n. 600/1973.

Risposta n. 114 del 20/01/2023

Operazioni attuate da un soggetto non residente, con rappresentante fiscale in Italia, nell'ambito dell'utilizzo di depositi IVA ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. n. 331/1993

Nel caso di specie, una Società avente sede in Malta, identificata ai fini IVA in Italia e priva di stabile organizzazione nel territorio italiano, acquista stock di abbigliamento anche da fornitori italiani e li vende prevalentemente all'estero (UE ed extra UE) maturando solo lo status di esportatore abituale: per tali transazioni (di acquisto e di vendita) si avvale di un deposito IVA autorizzato. L'Agenzia delle Entrate osserva, tra l'altro, che nel caso di estrazione del bene dal deposito IVA l'ordinamento pone in capo al soggetto che effettua l'estrazione stessa il compito di adempiere agli obblighi di imposta a questa connessi, a prescindere dalla circostanza che sia o meno residente. Il soggetto estrattore verserà l'imposta al gestore del deposito, e registrerà una fattura con il meccanismo dell'inversione contabile.

Prassi correlata: Interpelli nn. 501/2021 e 11/2020; Circolari nn. 36/2010 e 14/E/2010 (cfr. anche la Circolare n. 12/E/2015 nella quale è chiarito che, in relazione alle transazioni con oggetto beni in custodia presso i depositi IVA, la circostanza che la transazione intervenga tra soggetti residenti o non residenti assume rilievo ai fini dell'individuazione del soggetto tenuto ad assolvere gli obblighi di fatturazione. In particolare, se il cedente è un soggetto di imposta nazionale, questi è tenuto in ogni caso ad emettere fattura senza applicazione dell'imposta).

Risposta n. 109 del 20/01/2023

Cessione dell'unico ramo azienda e deduzione del residuo valore fiscale dell'avviamento

Si chiede di conoscere se nel trasferimento di un (unico) ramo di azienda la plusvalenza da cessione debba essere determinata come differenza tra il corrispettivo ricevuto ed il costo non ammortizzato dei beni ceduti, comprensivo del valore fiscale residuo dell'avviamento precedentemente acquisito a titolo oneroso e dedotto solo parzialmente. L'interpello specifica che nelle ipotesi di cessione a titolo oneroso concorre a formare la plusvalenza la differenza tra il corrispettivo e il costo non ammortizzato dei beni, compreso il valore fiscale dell'avviamento nel caso di trasferimento di azienda. Dunque, l'avviamento (al pari degli altri beni che compongono l'azienda) assume rilevanza nella determinazione di siffatta plusvalenza, concorrendo a determinarla in misura pari al residuo valore fiscale.

Prassi correlata: Circolare n. 98/E/2000 (è precisato che la plusvalenza da cessione dell'azienda comprende anche il valore dell'avviamento, considerato che quest'ultimo, costituendo una componente del costo dell'azienda ceduta, non può restare iscritto nel bilancio del soggetto cedente). L'Agenzia non ritiene applicabili al caso oggetto dell'interpello le conclusioni evidenziate nella Circolare n. 8/E/2010, che tratta l'ipotesi di conferimento in neutralità fiscale e non di cessione d'azienda a titolo oneroso.

Risposta n. 108 del 20/01/2023

Adempimenti a carico della stabile organizzazione in Italia di una banca estera nella particolare ipotesi in cui la stabile svolga in Italia un'attività di deposito e custodia di titoli dematerializzati

azionari e obbligazionari, in esecuzione di contratti di diritto italiano stipulati direttamente dalla stabile organizzazione

La fattispecie oggetto dell'Interpello concerne la Società Istante ALFA, che è una stabile organizzazione in Italia di una banca che fornisce in prevalenza servizi di custodia e amministrazione titoli, nonché di gestione della liquidità a favore di intermediari finanziari, investitori istituzionali e corporate a livello globale. È precisato che la Società Istante, in qualità di soggetto che detiene in Italia i titoli, sarà tenuta a effettuare anche gli adempimenti correlati al ruolo di soggetto gestore e depositario dei medesimi; per tutti gli adempimenti previsti, in considerazione dell'unicità soggettiva fra l'intermediario non residente e la propria stabile organizzazione, il codice fiscale che deve essere utilizzato è unico ed è quello riferibile alla stessa, nella sua qualità di stabile organizzazione della banca non residente.

Prassi correlata: Risoluzione n. 5/E/2019 (la Risoluzione - in relazione alla possibilità di nominare un rappresentante fiscale da parte di un intermediario estero, nell'ipotesi in cui nonostante la presenza di una stabile organizzazione in Italia quest'ultima non svolga in Italia attività di custodia titoli per cui la stessa assume il ruolo di sostituto di imposta - precisa che in presenza di una stabile organizzazione operante in Italia il soggetto estero è già rappresentato fiscalmente nel territorio direttamente dalla stessa).

Risposta n. 107 del 20/01/2023

Costi per relativi alle autovetture centralizzati e riaddebitati alle altre società del gruppo – Trattamento ai fini dall'articolo 19 bis 1 del DPR n. 633 del 1972 e dall'articolo 164 del TUIR

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito ai profili IRES ed IVA dell'acquisto diretto da parte di una holding di autovetture messe a disposizione delle proprie società controllate, mediante contratti stipulati con le stesse, e conseguente relativo addebito alle medesime senza alcuna maggiorazione del costo sostenuto. È chiarito che le autovetture (che sono acquistate non per essere utilizzate quali beni strumentali dell'attività della holding, bensì allo scopo di essere messe a disposizione a titolo oneroso alle società controllate) sono da inquadrare alla stregua di beni oggetto dell'attività della holding, con la conseguenza che i relativi costi sostenuti devono soggiacere alle regole generali di determinazione del reddito di impresa. Ai fini IVA, l'imposta assolta sulle spese relative alle autovetture deve essere integralmente dedotta, a condizione che non sussistano limitazioni all'esercizio del diritto alla detrazione derivanti dall'effettuazione di operazioni esenti da IVA o non soggette all'imposta.

Prassi correlata: Circolari nn. 48/E/1998 e n. 37/E/1997; Risoluzione del Dipartimento delle Politiche Fiscali n. 6/DPF/2008.

Risposta n. 106 del 20/01/2023

Disciplina transitoria – Articolo 96 del TUIR

Si chiede di conoscere il trattamento fiscale da riservare, ai fini della determinazione del ROL fiscale, alla plusvalenza contabilizzata a seguito dell'interruzione di un contratto di lease back (i.e. la plusvalenza è imputata a conto economico nel 2019), e ripresa in diminuzione ai fini IRES in quanto già integralmente tassata in precedenti periodi di imposta. L'Agenzia delle Entrate ricorda che la nuova disciplina di deducibilità degli interessi passivi (cfr. Decreto Legislativo 29 novembre 2018, n. 142, i.e. Decreto ATAD) prevede che in luogo del ROL contabile, previsto dalla normativa previgente, si debba utilizzare un ROL fiscale, in cui le voci che lo compongono sono assunte in misura pari al loro valore fiscale rilevante ai fini delle disposizioni in materia di determinazione del reddito di impresa. La transizione dal regime di deducibilità degli interessi passivi parametrato al ROL contabile al regime di deducibilità degli interessi passivi parametrato al ROL fiscale non deve determinare distorsioni per i contribuenti - cfr. art. 13, comma 3, Decreto ATAD.

Risposta n. 105 del 19/01/2023

Soggetto IAS adopter – Spese relative a più esercizi contabilizzate tra le immobilizzazioni materiali – Applicabilità dell'articolo 108 del TUIR

Si chiedono chiarimenti in ordine alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa, in un periodo di imposta e nei successivi, delle quote di ammortamento di alcune spese incrementative (i.e. spese per migliorie su beni di terzi) relative a punti vendita acquisiti in locazione, così come imputate a conto economico. L'Agenzia delle Entrate precisa che la vita utile di tali spese è individuata nella disciplina delle spese relative a più esercizi, di cui all'articolo 108, comma 1, del TUIR, in base alla quale tali spese sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Tale soluzione non appare in contrasto con il principio di derivazione rafforzata.

Prassi correlata: Risoluzione n. 179/E/2005 (è precisato che possono essere ammortizzate, assumendo a riferimento le aliquote previste dal Decreto Ministeriale 31 dicembre 1988, le opere che si estrinsecano in beni materiali che hanno una loro individualità ed autonoma funzionalità e che, al termine del periodo di uso o comodato, possono essere rimosse dall'utente o dal comodatario, risultandone possibile l'utilizzo a prescindere dal bene cui accedono. Diversamente, qualora le opere realizzate non siano separabili dai beni di terzi cui accedono, ossia non possono avere una loro autonoma funzionalità, ai fini della deducibilità fiscale risulta applicabile l'articolo 108 del TUIR e, quindi, la deducibilità nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio).

Risposta n. 104 del 19/01/2023

Soggetto las Adopter – Sopravvenienze attive da ristrutturazione del debito – Trattamento IRAP

L'Interpello interviene sul trattamento fiscale, ai fini IRAP, delle sopravvenienze attive derivanti dall'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, di cui all'art. 182-bis della Legge Fallimentare (nel caso di specie, tali sopravvenienze attive si originano per effetto i) della rinuncia, totale o parziale, definitiva e irrevocabile da parte delle banche finanziatrici dei propri crediti finanziari, sia in linea capitale che in linea interessi, ii) della rinuncia, totale o parziale, definitiva e irrevocabile da parte delle banche finanziatrici dei propri crediti finanziari in ipotesi di accordo di saldo e stralcio, iii) della rinegoziazione del debito bancario residuo). L'Agenzia delle Entrate precisa le sopravvenienze attive che si originano per effetto della rinuncia dei crediti finanziari riferita alla linea capitale, e della rinuncia in ipotesi di accordo di saldo e stralcio non assumono rilevanza ai fini IRAP, in quanto proventi non assimilati agli interessi attivi e non correlati a componenti rilevanti ai fini del tributo regionale nei periodi di imposta precedenti o successivi.

Risposta n. 103 del 19/01/2023

Costo del diritto di opzione capitalizzato – Trattamento fiscale

Nel caso di specie, si chiede di conoscere il trattamento fiscale del premio dell'opzione versato dalla Società Istante per l'acquisto delle quote di BETA, holding dell'omonimo gruppo. Secondo l'interpretazione fornita nell'Interpello, ai fini IRES non vi sono norme che nel caso di specie derogano al principio di derivazione del reddito dall'utile o dalla perdita risultante nel conto economico. Ai fini IRAP la rappresentazione contabile effettuata secondo corretti principi contabili assume rilevanza nella determinazione del valore della produzione della Società Istante, considerato il principio della presa diretta dal bilancio che contraddistingue il tributo regionale.

Risposta n. 102 del 19/01/2023

Deducibilità perdite su crediti – Cessione pro-soluto

L'Interpello interviene sul trattamento fiscale della cessione pro-soluto di crediti di "surrogazione", vantati dalla Società Istante ALFA verso alcune società indirettamente partecipate, in favore di operatori professionali terzi sottoposti a vigilanza. È chiarito che qualora sussistano le condizioni evidenziate nella Circolare n. 26/E/2013 (ossia che i crediti siano ceduti a banche o altri intermediari finanziari vigilati residenti in Italia o in Paesi che consentano un adeguato scambio di informazioni, che risultano indipendenti, ai sensi dell'art. 2359 cc., rispetto al soggetto cedente ed al soggetto ceduto) ALFA potrà ritenere verificati i requisiti di deducibilità fiscale della perdita (realizzata a seguito della cessione pro soluto di detti crediti), e dedurre la stessa al momento della cessione all'intermediario finanziario vigilato.

Prassi e giurisprudenza correlata: Circolari nn. 26/E/2013, 39/E/2002; Risoluzione n. 9/016 del 1° aprile 1981 (è precisato che poiché la perdita dedotta determina un decremento del valore fiscalmente riconosciuto del credito, eventuali somme ricevute in misura maggiore rispetto al credito residuo dopo la rilevazione della perdita, o eventuali riprese di valore del credito stesso imputate a conto economico, concorrono alla determinazione del reddito imponibile come sopravvenienze attive); Interrogazione parlamentare n. 5-00570/2008; Cass., sentenze nn. 20450/2011 e 3862/2001.

Risposta n. 101 del 19/01/2023

Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Agevolabilità dei costi relativi ad un progetto di investimento – Articolo 1, commi 1051–1063, della legge n. 178 del 2020

Sono chiesti chiarimenti in ordine ai diversi profili applicativi della disciplina del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all'art. 1, commi 1051-1063, della Legge di Bilancio 2021. L'Agenzia delle Entrate precisa

che il rinvio contenuto nei commi 1054 e 1055 dell'art. 1 citato agli investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'Allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017 deve considerarsi riferito esclusivamente a software, sistemi, piattaforme e applicazioni non riconducibili al processo di "Trasformazione 4.0". Inoltre, la circostanza che nel caso di specie la costruzione e la fornitura di un macchinario siano state commissionate ad un terzo (i.e. DELTA) da una società del Gruppo (i.e. GAMMA), e il fatto che l'acquisto del bene da parte della Società Istante sia stato effettuato attraverso il "subentro" nel predetto contratto di fornitura, non costituiscono un ostacolo all'accesso al credito di imposta in parola.

Prassi correlata: Circolari nn. 9/E/2021, 4/E/2017 (tale Circolare fornisce chiarimenti in merito alla disciplina dell'iper-ammortamento che, per la parte in cui sono compatibili, rilevano anche relativamente alla nuova disciplina del credito d'imposta recata dall'articolo 1, commi da 184 a 197, della Legge di Bilancio 2020, e dall'art. 1, commi da 1051 a 1063, della Legge di Bilancio 2021).

Risposta n. 96 del 19/01/2023

Configurabilità di una stabile organizzazione ai fini delle imposte dirette - Trattamento IVA delle operazioni di vendita di pacchetti turistici che prevedono la locazione di imbarcazioni da diporto ormeggiate nel territorio dello Stato

La Società Istante - tour operator con sede operativa e legale in Svizzera - chiede di sapere se ai fini dello svolgimento della propria attività sia o meno necessario identificarsi ai fini IVA in Italia (o nominare un rappresentante fiscale) e se i servizi acquisiti in Italia siano esenti da IVA. L'Agenzia delle Entrate (che non si esprime sulla configurabilità di una stabile organizzazione in Italia della Società) chiarisce che la vendita di pacchetti turistici a clienti di tutte le nazionalità (compresi i clienti italiani) è fuori campo IVA, per mancanza del presupposto territoriale. Con riferimento alla locazione dell'imbarcazione da diporto non a breve termine, precisa inoltre che sono previsti due criteri di territorialità distinti, a seconda della natura del committente (i.e. soggetto passivo, ovvero privato consumatore).

Prassi e giurisprudenza correlata: Risoluzioni nn. 233/E/2002 e 337/E/2008; CGUE, sentenza 11 gennaio 2001, C-76/99 (è precisato che in presenza di distinte prestazioni potrebbe ricorrere un rapporto di accessorietà; una prestazione può risultare accessoria ad una prestazione principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore).